



## **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

**CAPITANERIA DI PORTO  
AUTORITA' MARITTIMA DELLO STRETTO  
MESSINA**

### **ORDINANZA N° 28/2013**

#### **DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE PROFESSIONALI SVOLTE NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MESSINA**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Messina:

**VISTO** il D.M. in data 13.01.1979 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la categoria dei sommozzatori in servizio locale e la circolare n.5201853 in data 05.03.1979 dell'allora Ministero della Marina Mercantile;

**VISTO** il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico in materia di sicurezza del lavoro;

**VISTA** la norma UNI 11366 edizione giugno 2010 relativa alla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria - Procedure operative;

**VISTA** l'Ordinanza n. 45/2012 in data 07/06/2012 della Capitaneria di Porto di Messina e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il parere acquisito in data 15.04.2013 dall'A.S.P. di Messina;

**SENTITO** l'I.N.A.I.L. di Messina;

**RITENUTO** necessario aggiornare l'ordinanza sopracitata alla luce delle norme richiamate dalla UNI 11366, per quanto applicabili, nonché da quelle afferenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, ai fini della tutela e della salvaguardia degli operatori interessati;

**VISTI** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

### **ORDINA**

#### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

La presente ordinanza, che abroga la nr.° 45/2012 del 07/06/2012, intende uniformare le modalità di esecuzione delle attività lavorative subacquee e iperbariche da espletarsi nel Circondario Marittimo di Messina.

#### **Art. 2 – Ambito di applicazione**

1. Per attività lavorative subacquee e iperbariche si intendono le attività lavorative svolte a profondità con pressione superiore a quella atmosferica oppure a pressione atmosferica, con l'ausilio di attrezzature, equipaggiamenti collettivi e individuali, apparecchiature complementari, mezzi, strutture o veicoli subacquei, in ambiente

acquatico o iperbarico, inclusi i bacini chiusi dei cantieri navali, da operatori subacquei, imprese di lavori subacquei e iperbarici.

2. Le attività svolte dalle forze armate, dalla polizia e dai VV.FF., nonché dai servizi di protezione civile sono regolamentate dalle amministrazioni di appartenenza.

### **Art. 3 – Definizioni e norme introduttive**

1. Sono operatori subacquei e iperbarici professionali (OTS) coloro i quali compiono a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque interne, marittime e non, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica oppure a pressione atmosferica, con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.
2. Gli operatori subacquei e iperbarici professionali (OTS) che intendono eseguire i lavori di cui all'art.2, comma 1, nelle acque dei porti e delle zone adiacenti agli stessi ricadenti nella giurisdizione del Circondario marittimo di Messina, devono essere iscritti nel registro dei sommozzatori in servizio locale, di cui al Decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979 e successive modifiche e/o integrazioni.
3. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici.
4. Le imprese subacquee o iperbariche che intendono eseguire i lavori di cui all'art.2, comma 1, all'interno dei porti e nell'ambito del demanio marittimo (comprese le acque territoriali) del Circondario marittimo di Messina sono soggette all'iscrizione nel registro di cui all'art. 68 – comma 2 – del C.N..

### **Art. 4 – Comunicazioni**

1. Il datore di lavoro o il dirigente in sua vece legittimamente delegato, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dovrà far pervenire all'Autorità Marittima del luogo ove verrà effettuato l'intervento, con maggior anticipo possibile e comunque almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, salvi comprovati casi di necessità e urgenza, apposita comunicazione formale in cui dovrà essere espressamente dichiarato l'adempimento da parte dello stesso datore di lavoro di tutte le prescrizioni di legge applicabili, in particolare in materia di sicurezza del lavoro e di sicurezza della navigazione nonché quelle contenute nella presente ordinanza, utilizzando l'apposito modello (allegato A) corredato da copia della documentazione richiesta.
2. L'Autorità Marittima, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, in relazione al tipo ed alla durata di intervento, valuterà la necessità di subordinare l'esecuzione dei lavori al rilascio di apposita autorizzazione.
3. Dovrà essere comunicato alla sala operativa di questa Capitaneria di porto – Autorità Marittima dello stretto di Messina, ovvero all'Ufficio Locale Marittimo di Giardini Naxos, l'orario di effettivo inizio e fine delle operazioni, oltre ad assicurare un collegamento continuo VHF (CH.14).

### **Art. 5 – Norme di sicurezza**

1. Chiunque svolga le attività lavorative subacquee ed iperbariche di cui all'art. 2 – comma 1 – dovrà essere in regola con la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori, nonché con ogni altra disposizione di legge emanata per svolgere dette attività. Inoltre, a tutela degli stessi operatori interessati, dovranno essere osservate le regole di buona tecnica richiamate dalla norma UNI 11366 per quanto applicabili.

2. Tutto il personale impiegato in operazioni subacquee dovrà essere coperto da idonea polizza assicurativa contro gli infortuni e per danni verso terzi, che possano derivare dall'esecuzione dei lavori subacquei.
3. Per qualunque tipologia di intervento, durante le immersioni dovrà essere garantita la presenza, in superficie o sull'eventuale mezzo nautico di appoggio, di almeno un OTS, così come definito all'art. 3 comma 2, in grado di assicurare un collegamento costante con gli operatori in immersione e di intervenire in caso di emergenza.
4. Dovrà essere sempre disponibile una procedura di emergenza per le operazioni subacquee (Piano di emergenza) e tutti i dati necessari a poter ricevere assistenza da parte di Enti esterni al luogo di lavoro.
5. Il punto di immersione dovrà essere segnalato in superficie dal prescritto segnale lettera Alfa del C.I.S.
6. Nel caso di immersioni che superano la profondità di -12 metri, un'adeguata camera iperbarica, con sanitario specialista, dovrà essere disponibile in cantiere oppure raggiungibile in meno di 30 minuti secondo quanto descritto nel piano di emergenza.
7. Dovranno essere rispettate tutte le vigenti norme per la tutela delle acque marine dagli inquinamenti nonché quelle volte a garantire l'integrità delle risorse biologiche marine.
8. Dovrà essere informata immediatamente la competente Autorità marittima in caso di rinvenimento di reperti di interesse storico-archeologico.

#### **Art. 6 – Attrezzature**

Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari usate o pronte all'utilizzo nell'attività lavorativa subacquea, oltre ad essere costruiti e utilizzati secondo le prescrizioni legislative regolamentari e tecniche vigenti, dovranno possedere un certificato di sicurezza/idoneità/collaudato in corso di validità. Nel caso in cui il materiale sia installato a bordo di un'unità navale appoggio, sarà necessaria una certificazione di collaudo rilasciata da un Ente tecnico navale.

#### **Art. 7 - Disposizioni finali e sanzioni**

1. Nessuna disposizione della presente ordinanza esime dal rispetto delle vigenti normative di rango superiore applicabili, cui si rinvia in caso di contrasto o per quanto non espressamente previsto.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, oltre a comportare il divieto di svolgere attività lavorative subacquee, sarà punito con le sanzioni previste dagli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata anche mediante l'inserimento nel seguente sito internet <http://www.guardiacostiera.it/messina>.

Messina li 20/05/2013

IL COMANDANTE  
C. V. (CP) Antonino SAMIANI

